

FRANCESCO SAVERIO BIANCHI  
E LA CIVILISTICA ITALIANA DEL XIX SECOLO.  
IL SUO IMPEGNO NELLE UNIVERSITÀ DI PARMA E DI SIENA

di

EMANUELE STOLFI

ABSTRACT: *The Author examines the academic career of Francesco Saverio Bianchi who taught civil law in the Universities of Parma (1855-1873) and Siena (1873-1880), before he became a magistrate and then a member of Senate. This article analyzes the scientific production of Bianchi (a strong and peculiar personality in the Italian juridical culture of the later XIX century), the academic context in which he worked, his contribution in the establishment of important institutions (especially the "Circolo Giuridico" in Siena, founded in 1878).*

KEY WORDS: *Francesco Saverio Bianchi; history of civil law; legal culture in XIX century; University of Parma; University of Siena.*

SOMMARIO: 1. Tra accademia e magistratura – 2. Il periodo parmense – 3. Gli anni senesi (con particolare riguardo alla fondazione del «Circolo Giuridico»).

1. Sollecitato ad occuparmi della figura di Francesco Saverio Bianchi<sup>1</sup>, tenterò di mettere a punto un quadro sintetico dei suoi anni parmensi e senesi, e di ripercorrere le tappe cruciali di questo suo periodo di intensa attività accademica e scientifica, nelle due città che lo videro al lavoro nella veste di docente (ma in realtà, come verificheremo, non solo in quella), prima dei suoi impegni in magistratura (Consigliere della Corte di Cassazione di Torino dal 10 giugno 1880, poi Consigliere della Corte di Cassazione di Roma dal 12 novembre 1882, dall'8 luglio 1883 Consigliere di Stato, dal 28 dicembre 1893<sup>2</sup> Presidente di Sezione del Consiglio di Stato<sup>3</sup>, dal 29 gennaio 1903 al 31 marzo 1907 Presidente dello stesso

<sup>1</sup> Viene infatti qui riprodotto, anticipandone la pubblicazione nei relativi *Atti*, il testo – corredato di un minimo apparato di note, ma conservando senz'altro il taglio della comunicazione orale – della relazione tenuta a in occasione del Convegno su «Francesco Saverio Bianchi e la civilistica italiana del XIX secolo. Nel centenario della morte» (Piacenza, 24 ottobre 2008). Un particolare ringraziamento va all'amico Giovanni Negri, coordinatore scientifico dell'incontro e splendido ospite, nonché agli storici senesi del diritto medievale e moderno – Mario Ascheri, Giulio Cianferotti, Floriana Colao, Giovanni Minnucci e Paolo Nardi –, che mi sono stati prodighi di suggerimenti e indicazioni.

<sup>2</sup> Così G. Melis, *Bianchi, Francesco Saverio*, in Id. (a cura di), *Il Consiglio di Stato nella storia d'Italia. Le biografie dei magistrati (1861-1948)*, I, Milano 2006, p. 417. Indicava invece l'anno 1896 G. Mosca, *Bianchi, Francesco Saverio*, in *Dizionario biografico degli italiani*, X, Roma 1968, p. 95.

<sup>3</sup> Sezione IV, costituita nel 1890, e già presieduta da Silvio Spaventa. Sulle vicende di tale Sezione, con particolare riguardo all'apporto di Bianchi, cfr. G. Cianferotti, *Storia della letteratura amministra-*

Consiglio di Stato)<sup>4</sup> e in Parlamento (nominato, anzi «creato», Senatore del Regno nel 1892). Cercherò quindi, soprattutto per quanto concerne gli anni senesi, di ricomporre sommariamente lo sfondo universitario e cittadino entro cui si mosse Francesco Saverio Bianchi e le iniziative a cui egli contribuì e dette impulso in modo determinante (anche se, come nel caso della costituzione del «Circolo Giuridico», non sempre vengono legate al suo nome). Questo tentativo di ricostruzione vuole anche proporsi quale un modesto omaggio alla stagione che vide un piccolo rinascimento dell'antico Ateneo toscano, precipitato dopo l'Unità a bassi livelli sia sul piano scientifico che su quello della presenza studentesca (nell'a.a. 1869-1870 ci sono due sole lauree in Giurisprudenza, nell'a.a. 1872-1873 addirittura nessuna!)<sup>5</sup>. Un rinascimento al quale non poco contribuirono, oltre alla sensibilità di alcune istituzioni cittadine, la capacità e la dedizione di uomini come Bianchi, e a cui oggi – in un periodo nuovamente oscuro e incerto – viene da guardare con qualche nostalgia, da che il malgoverno nazionale e quello locale davvero... «armi e sostanze c'invadeano ed are / e patria e tranne la memoria tutto»!

*tivistica italiana*, I. Dall'Unità alla fine dell'Ottocento. *Autonomie locali, amministrazione e costituzione*, Milano 1998, spec. p. 738 ss., ove bibl., e Melis, *Bianchi*, cit., p. 417 ss. Cfr. anche, più in generale, B. Sordi, *Giustizia e amministrazione nell'Italia liberale. La formazione della nozione di interesse legittimo*, Milano 1985, p. 191 ss.; G. Melis, *Il Consiglio di Stato ai tempi di Silvio Spaventa*, in *Silvio Spaventa. Filosofia, diritto, politica. Atti del Convegno (Bergamo, 26-28 aprile 1990)*, Napoli 1991, p. 167 ss.; *Storia dell'amministrazione italiana. 1861-1993*, Bologna 1996, spec. p. 140 s., ove altra bibl.; L. Mannori - B. Sordi, *Storia del diritto amministrativo*, Roma-Bari 2001, spec. p. 337 ss., 360 ss.

<sup>4</sup> Per un quadro circa le varie tappe della carriera in magistratura di Francesco Saverio Bianchi, cfr., per tutti, L. Tartufari, *Francesco Saverio Bianchi*, in *Annuario della R. Università di Parma. Anno accademico 1908-1909*, Parma 1909, p. 161; Mosca, *Bianchi*, cit., p. 94 s.; Melis, *Bianchi*, cit., p. 414 ss. Cfr. anche C. Manenti, *Francesco Saverio Bianchi*, in *Annuario della R. Università di Siena. Anno accademico 1908-1909*, Siena 1909, p. 145 ss., e F. Rizzi, *I professori dell'Università di Parma attraverso i secoli. Note indicative bio-bibliografiche*, Parma 1953, p. 105.

<sup>5</sup> Traggo questi dati, davvero significativi, da E. Balocchi (a cura di), *Per il centenario del Circolo Giuridico 1880-1980. Note e documenti*, Siena 1980, p. 10, e I. Porciani, *Un Ateneo minacciato. L'Università di Siena dalla Restaurazione alla Prima Guerra Mondiale*, Siena 1991, p. 33. Sulle vicende dell'Università senese dopo l'Unità, cfr. anche T. Mozzani, *L'Università degli Studi di Siena dall'anno 1839-40 al 1900-901. Notizie e documenti*, Siena 1902; P. Nardi, *Note su Tommaso Pendola e l'Università di Siena nell'Italia unita (1859-1865)*, in *Scritti per Mario Delle Piane*, Napoli 1986, p. 165 ss.; G. Cianferotti, *L'Università di Siena e la «vertenza Scialoja». Concettualismo giuridico, giurisprudenza pratica e insegnamento del diritto in Italia alla fine dell'Ottocento*, «Studi senesi» 1988, 100, p. 725 ss.; P. Nardi, *La carriera accademica di Lodovico Zdekauer storico del diritto nell'Università di Siena (1888-1896)*, ibid., 1988, p. 751 ss., ove altra bibl.; F. Colao, *Momenti dell'insegnamento giuridico nell'Ottocento*, in *L'Università di Siena. 750 anni di storia*, Siena 1991, p. 217 ss.; Porciani, *Un Ateneo minacciato*, cit., *passim*, spec. p. 9 ss., 29 ss.; P. Nardi, *L'Archivio di Stato e l'Università di Siena come centri propulsori della ricerca storica nella seconda metà del XIX secolo*, in I. Cotta - R. Manno Tolu (a cura di), *Archivi e storia nell'Europa del XIX secolo. Alle radici dell'identità culturale europea. Atti del Convegno internazionale di studi nei 150 anni dall'istituzione dell'Archivio Centrale, poi Archivio di Stato, di Firenze (Firenze, 4-7 dicembre 2002)*, Roma 2006, p. 523 ss., spec. 540 ss.

2. Dunque Bianchi, laureatosi nel 1848 a Parma (ove peraltro non aveva, di fatto, sostenuto alcun esame)<sup>6</sup>, fu in quell'Università nominato professore supplente di Diritto civile nel giugno del 1855, e vi insegnò sino al 1873 (a partire dal 1863 come professore ordinario di Codice civile o Patrio, secondo la significativa terminologia del tempo)<sup>7</sup>, ricoprendo anche la carica di Preside nell'ultimo quinquennio – suoi immediati predecessori in quest'ufficio erano stati il romanista Giovanni Musini (1859-1862), il penalista Giuseppe Piroli (1862-1865) e Pietro Torrigiani, titolare di Economia politica (1865-1868), mentre a succedergli sarà Bernardino Cipelli, docente dapprima di Codice civile (dal 1863), e poi di Diritto commerciale (dal 1863)<sup>8</sup>. Accanto a questi troviamo, come colleghi di Francesco Saverio Bianchi nel suo periodo di insegnamento parmense, altre figure di cui oggi non è meno difficile ricomporre un profilo scientifico: talora al centro di tipiche vicende risorgimentali (come per il costituzionalista Luigi Mora, volontario nella Seconda e nella Terza Guerra di Indipendenza), più volte protagonisti nella vita istituzionale della città o della nazione (come nel caso del civilista Luigi Gerra, destinato a entrare, così come Giuseppe Piroli, nel Consiglio di Stato; di Alfonso Cavagnari, titolare di Diritto costituzionale e amministrativo e poi di Diritto e procedura penale, per due volte Sindaco e più tardi, nel 1880, Deputato in Parlamento), ma molto spesso autori – per quanto ci è dato sapere – di produzioni scientifiche alquanto esigue, oltre che di disinvolti spostamenti, nell'attività didattica, fra settori disciplinari notevolmente distanti (così ad es., per Alessandro De Giorgi, che dal 1868 è titolare di Diritto e Procedura penale e poi, dal 1872, insegna Filosofia del diritto<sup>9</sup>, e soprattutto per Pietro Cavalli, titolare dal 1858 di Diritto Civile dopo aver insegnato Logica, Metafisica ed Etica). Nel passare in rassegna questi personaggi<sup>10</sup> – molti dei quali, significativa-

<sup>6</sup> Giacché, come ha mostrato Stefano Solimano nella relazione del Convegno piacentino (*supra*, nota 1), gli studi giuridici (e relativi esami) furono compiuti dal Bianchi nella natia Piacenza, e solo la prova di laurea ebbe luogo a Parma. Circa la risalente tradizione dell'insegnamento del diritto a Piacenza, ancora utile E. Nasalli Rocca di Corneliano, *Le cattedre di istituzioni legali nelle città italiane con particolare riguardo a Piacenza*, «Riv. storia dir. it.» 1948, 21, p. 218 ss., ove bibl. Cfr. anche G.P. Brizzi, *Le Università minori in Italia. Identità e autoconsapevolezza*, in G.P. Brizzi - J. Verger (a cura di), *Le Università minori in Europa (secoli XV-XIX). Convegno Internazionale di Studi (Alghero, 30 Ottobre - 2 Novembre 1996)*, Soveria Mannelli 1998, spec. p. 171 e nota 8, p. 176, e S. Di Noto Marrella, *I collegi dottorali nei Ducati farnesiano-borbonici: osservazioni preliminari*, *ibid.*, p. 353 ss., ove altra bibl.

<sup>7</sup> Cfr. *Annuario della Regia Università di Parma per l'anno scolastico 1863-64*, Parma, s.d. (ma 1864), p. 10.

<sup>8</sup> Traggo questi e i dati che seguono da Rizzi, *I professori*, cit., p. 99 ss., ove bibl.

<sup>9</sup> Corso che peraltro gli era già stato affidato per incarico, unitamente a quello di Diritto Internazionale Pubblico, Privato e Marittimo, sin dal 1868: cfr. *Corso degli Studj nella Regia Università di Parma per l'anno scolastico 1868-1869*, Parma, s.d., p. 25.

<sup>10</sup> Oltre a quelli appena menzionati, sono da ricordare come colleghi di Bianchi a Parma il romanista Achille Cattanei (che nel 1856-1859 tenne corsi anche a Piacenza, e sarebbe stato poi Preside nel

mente, nati nella stessa Parma o nelle sue immediate vicinanze<sup>11</sup> – si trae la sensazione di una realtà accademica che, dopo aver ospitato, all'inizio del secolo, il magistero di un Romagnosi, era adesso relativamente ricca di docenti, ma tutti privi di un profilo intellettuale davvero significativo: un'Università, nel complesso, piuttosto appartata, povera di fermenti, decisamente all'unisono con lo scialbo panorama che offre la scienza giuridica italiana nei decenni centrali del secolo, a cavallo dell'Unità.

E tuttavia, entro questo contesto, gli anni parmensi di Francesco Saverio Bianchi vedono esprimersi e affinarsi la sua attività di esegeta del nuovo Codice civile – del 1869 è infatti la pubblicazione<sup>12</sup> del primo dei cinque volumi del *Corso elementare di Codice civile italiano*: Corso ancora limitato ai primi otto titoli del I libro del Codice, che nella successiva versione perderà, e a ragione, la qualifica di «elementare» e sulla cui stesura, ampliamento e riedizione Bianchi lavorerà, anche assieme al figlio Ferdinando (a sua volta ordinario di Diritto civile a Siena), dagli anni Ottanta<sup>13</sup> sino alla morte, così da mettere a punto «la miglior esposizione sistematica al nuovo testo legislativo per coniugare l'opera dei giuristi francesi della scuola dell'esegesi con la giuri-

1884-1887), i canonisti Emanuele Gainotti e Giovanni Carletti, i civilisti Vincenzo Pelagatti, Antonio Oliva e Alberto Redenti, i processualcivilisti Antonio Marelli e Antonio Marchi (titolare anche di *Procedura penale*), i filosofi del diritto Silvio Scolari e Giuseppe Saredo (che poi, dal 1862, sarebbe anch'egli passato a Siena – ma per coprirvi, dal 1865, la cattedra di Diritto Civile: Colao, *Momenti*, cit., p. 219), il costituzionalista Saverio Scolari e Giovan Battista Niccolosi, titolare di Diritto Amministrativo ed Economia Pubblica.

<sup>11</sup> Situazione che verosimilmente era stata accentuata da un provvedimento come il decr. n. 25 del 22 gennaio 1860, che aveva comportato un ridimensionamento dell'Ateneo di Parma (così come di quello di Modena, e sempre a beneficio dell'Università di Bologna), tramite non solo la soppressione delle Facoltà di Lettere e di Teologia, ma soprattutto la riduzione degli stipendi dei docenti, scoraggiando così l'arrivo di insegnanti provenienti da altre città. Su tale decreto, per tutti, R. Bonvini, *L'Ateneo di Parma dopo l'Unità. Un caso di Università periferica nell'Italia liberale (1860-1890)*, in *Per una storia dell'Università di Parma*, estratto da «Ann. storia univ. it.» 2005, 9, p. 102 s. Circa le gravi conseguenze di quel provvedimento, così come della successiva legge Matteucci del 1862 (cfr. *infra*, par. 3), cfr. già la *Relazione sul pareggiamento della R. Università di Parma a quelle di primo ordine*, in *Regia Università degli Studi di Parma. Annuario scolastico 1887-88*, Parma 1887, p. 211 ss., nonché, più di recente, G. Genovesi, *Professori e studenti in un Ateneo di serie B. Appunti sulle statistiche dell'Università di Parma nei primi quarant'anni unitari*, in F. De Vivo - G. Genovesi (a cura di), *Cento anni di Università. L'istruzione superiore in Italia dall'Unità ai nostri giorni. Atti del III Convegno Nazionale (Padova, 9-10 novembre 1984)*, Napoli 1986, p. 245 ss., spec. 246 (lo stesso A. analizza puntualmente [p. 252 ss.] la netta prevalenza di docenti e studenti provenienti dalla provincia di Parma che si registra in tutto l'Ateneo emiliano nel periodo, considerato di «continua decadenza» [p. 245], che va dall'Unità alla benefica costituzione del *Consorzio* universitario, intervenuta alla fine degli anni Settanta).

<sup>12</sup> Dopo le dispense litografate della sua *Teoria del codice civile*, apparse a partire dal 1861, quindi ancor prima dell'entrata in vigore del codice civile unitario: sulla materia (oltre che sui metodi) di questa prima fase dell'insegnamento di Francesco Saverio Bianchi, puntuali osservazioni ha proposto, nell'incontro di Piacenza (cfr., *supra*, nota 1), Stefano Solimano.

<sup>13</sup> La prima edizione del vol. I vede la luce a Torino nel 1888.

sprudenza italiana»<sup>14</sup>. Ma sin dal primo volume del *Corso elementare di codice civile italiano* emerge una certa solidità e autonomia scientifica dell'impianto, nel senso che se lo schema espositivo è indubbiamente ricalcato sulle sequenze del codice, la trattazione procede comunque con qualche libertà, fatta ariosa anche da un accentuato respiro storico (costanti i richiami, pressoché immancabili, al diritto romano, ma anche per segnalare lo scarso rilievo pratico ormai assunto da alcune antiche distinzioni)<sup>15</sup>, e rinunciando a una pedissequa aderenza al dettato di un articolo dopo l'altro<sup>16</sup>.

Il Nostro si presentava così – scrisse Luigi Tartufari nel commemorarlo – come «degnò continuatore della scuola e dell'opera di quei giureconsulti parmensi che fino dal 1820 avevano saputo dare al piccolo Ducato, pur sotto le vigili e paterne austriache cure, uno dei migliori codici civili del tempo»<sup>17</sup>. Il magistero di Bianchi a Parma dovette caratterizzarsi non solo per rigore scientifico, ma anche per felicità e limpidezza espositiva, se è vero che – secondo le parole pronunziate da Giovanni Mariotti nel commemorarlo in Senato<sup>18</sup> – «alle sue lezioni tutti andavamo, non solo noi studenti, ma anche i professori della nostra e di altre Facoltà e moltissimi cittadini; sicché le aule della Facoltà, quantunque vaste, più non bastavano per la scolaresca divenuta oltremodo numerosa, ed egli dovette

<sup>14</sup> Sono parole di Colao, *Momenti*, cit., p. 219. Una valutazione senz'altro positiva del commento di Bianchi (unitamente a quello di Borsari) era già in F. Ferrara, *Un secolo di vita del diritto civile (1839-1939)*, ora in *Scritti giuridici*, III, Milano 1954, p. 276.

<sup>15</sup> Come, ad es., quella fra diritto scritto e non scritto, di cui si dà conto nelle battute iniziali della trattazione: cfr. F.S. Bianchi, *Corso elementare di codice civile italiano*, I, Parma 1869, p. 12 s. L'eco delle fonti romane (e più precisamente di [Modest. 1 *regul.*] D.1.3.7) è invece, sempre per rimanere alle nozioni espone in apertura dell'opera, ben percepibile nella definizione delle leggi quali «regole giuridicamente obbligatorie imposte alle azioni umane da una autorità avente il potere di comandare, proibire o permettere» (cfr. *ibid.*, p. 6).

<sup>16</sup> Condivisibile appare perciò quanto scrive, a proposito dei trattati di Francesco Saverio Bianchi e di Francesco Ricci, G. Alpa, *La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano*, Roma-Bari 2000, p. 186: «entrambi seguono il modello della grande trattatistica francese ma, pur essendo prevalentemente esegetici, non mancano né di intenti sistematici né di ricostruzioni concettuali». Il medesimo Alpa (cfr. *ibid.*, p. 196 ss.) rilegge del resto in termini più problematici anche la tradizionale interpretazione che vuole il nostro sapere giuridico, nella seconda metà del XIX secolo, semplicemente diviso fra metodo esegetico francese e pandettistica tedesca. Ma circa l'esigenza di ritematizzare, nell'Ottocento giuridico (anche) italiano, la stessa contrapposizione – usualmente assunta come rigida e pressoché inconciliabile – fra esegesi e sistematica, si vedano da ultimo le considerazioni svolte da Paolo Cappellini nell'incontro di Piacenza (cfr. *supra*, nota 1).

<sup>17</sup> Cfr. Tartufari, *Francesco Saverio Bianchi*, cit., p. 160. Circa l'ambiente universitario e forense di Parma nei decenni immediatamente precedenti all'insegnamento del Nostro, cfr., per tutti, S. Di Noto Marrella, *La disciplina delle professioni intellettuali nei Ducati parmensi nell'età della codificazione*, «Riv. storia dir. it.» 1997, 70, spec. p. 118 ss.

<sup>18</sup> Ricordate già da Manenti, *Francesco Saverio Bianchi*, cit., p. 148, e Tartufari, *Francesco Saverio Bianchi*, p. 162.

trasportare il suo insegnamento in una sala vastissima, ove nessuno mai dopo di lui insegnò».

Ma quelli della permanenza a Parma sono anche anni che vedono Francesco Saverio Bianchi protagonista nella vita istituzionale della città emiliana: non solo come Consigliere comunale e poi Sindaco (dal 1869), ma anche come Presidente del Consiglio provinciale e Presidente degli Ospizi Civici (comprensivi di vari ospedali, orfanotrofi e altri istituti pii) – incarico in cui si distinse per una vasta opera di riordino progettata e almeno parzialmente condotta a termine<sup>19</sup>, e che illustra una sua particolare sensibilità per questa realtà di enti e attività assistenziali. La stessa sensibilità che scorgeremo poi nella sua attività di socio effettivo e poi benemerito della Società di Esecutori di Pie Disposizioni a Siena (che è anche uno degli enti fondatori, nel 1875, del «Consorzio Universitario» della città toscana, sul quale torneremo), e rintracciamo ancora in alcuni complessi pareri istruiti dal Nostro al Consiglio di Stato, come quello<sup>20</sup> del marzo 1886, relativo fra l'altro alle dichiarazioni di debito di contabili sulle amministrazioni delle Opere pie.

Emergono quindi, già nel periodo parmense del Bianchi, alcuni rilevanti tratti della sua personalità scientifica e del modello di giurista che egli incarna, in certa misura eccentrico rispetto al paradigma che in quei decenni si va delineando, e nel quale la saldatura fra pratica e scienza, pure sempre presente e caratterizzante l'esperienza italiana (nel bene e nel male: si pensi al giudizio assai critico di Savigny, che non risparmia la stessa realtà senese)<sup>21</sup>, si compie soprattutto per il tramite della professione forense, di un'attività di avvocato che si svolge congiuntamente alla docenza universitaria (talora libera o privata docenza)<sup>22</sup> e in più casi

<sup>19</sup> Su tutto ciò cfr., spec., Mosca, *Bianchi*, cit., p. 94, e Melis, *Bianchi*, cit., p. 413.

<sup>20</sup> Su cui si sofferma Melis (*ibid.*, p. 415 s. e nota 13).

<sup>21</sup> Su quest'ultimo punto, cfr., spec. Balocchi (a cura di), *Per il centenario*, cit., p. 48 s. Quanto alla nota valutazione di Savigny (cui peraltro, nella seconda metà del secolo, farà seguito un giudizio, da parte di Jhering, per certi aspetti meno severo), per tutti, G. Cianferotti, *Emanuele Gianturco giurista pratico*, in A. Mazzacane (a cura di), *L'esperienza giuridica di Emanuele Gianturco*, Napoli 1987, p. 157; A. Mazzacane, *Pratica e insegnamento: l'istruzione giuridica a Napoli nel primo Ottocento*, in A. Mazzacane - C. Vano (a cura di), *Università e professioni giuridiche in Europa nell'età liberale*, Napoli 1994, p. 82 ss.; P. Beneduce, *Il corpo eloquente. Identificazione del giurista nell'Italia liberale*, Bologna 1996, p. 25 ss., 185 ss.; A. Lovato, *Diritto romano e scuola storica nell'Ottocento napoletano*, Bari 1999, p. 28 s., 53; F. Treggiari, *Sistematica e metodo del caso come tecniche complementari d'istruzione giuridica: maestri tedeschi ed epigoni italiani dell'Ottocento*, in N. Picardi - B. Sassani - F. Treggiari (a cura di), *Diritto e processo. Studi in memoria di Alessandro Giuliani*, I, Napoli 2001, p. 433 s.; L. Passero, *La Facoltà giuridica pisana negli anni Ottanta dell'Ottocento*, «Studi senesi» 2007, 119, p. 324 e nota 2, ove altra bibl.; E. Stolfi, *Quaestiones iuris. Casistica e insegnamento giuridico in romanisti e civilisti napoletani di fine Ottocento*, estratto da «Teoria e storia del diritto privato» 2008, 1, spec. p. 48 s. nota 91, ove altra bibl.

<sup>22</sup> Sul punto, con particolare riguardo all'esperienza napoletana, torneremo *infra*, par. 3. Circa l'esigua presenza di liberi o privati docenti nell'esperienza universitaria parmense nei decenni subito successivi all'Unità, cfr. Genovesi, *Professori*, cit., p. 248 ss.

prelude all'impegno parlamentare o ministeriale, sino a dar vita a quello che Pasquale Beneduce ha definito come «un circolo virtuoso di vocazioni diverse e serrate in una stessa unità»<sup>23</sup>. Un circolo virtuoso che troviamo compiutamente realizzato soprattutto in alcuni protagonisti dell'esperienza giuridica napoletana, la cui attività si svolge continuamente – per riprendere il titolo di un contributo di Musella<sup>24</sup> – «fra allievi, clienti ed elettori»: da Giuseppe Poerio a Roberto Savarese, da Enrico Pessina a Francesco Saverio Correr, da Pasquale Stanislao Mancini a Giuseppe Pisanelli ed Emanuele Gianturco<sup>25</sup>.

Ed è invece un circolo che Bianchi innesca e perfeziona secondo percorsi almeno in parte diversi, che lo vedono protagonista, anziché nell'avvocatura<sup>26</sup>, in una pluralità di incarichi a livello di governo e istituzioni locali, e poi in magistratura (Cassazione e Consiglio di Stato), infine in Senato<sup>27</sup>. Né appare sorprendente, o casuale, la circostanza che egli – civilista, e anzi cultore del nuovo Codice civile unitario – rivesta un ruolo di primo piano nella giurisdizione amministrativa, nel cui contesto (e soprattutto «sugli sviluppi della giurisprudenza della IV Sezione») la presidenza del Nostro, assieme a quella di Giorgio Giorgi, è stata valutata come decisiva nel determinare «l'influenza del soggettivismo pandettistico», che in certa misura prelude alla vera e propria «pandettizzazione dell'intero diritto pubblico» riconducibile a Vittorio Emanuele Orlando<sup>28</sup>.

<sup>23</sup> Così Beneduce, *Il corpo eloquente*, cit., p. 15.

<sup>24</sup> Cfr. L. Musella, *Fra allievi, clienti ed elettori: gli avvocati e la politica a Napoli in età liberale*, in Mazzacane - Vano (a cura di), *Università*, cit., p. 391 ss.

<sup>25</sup> Circa l'ambiente giuridico napoletano dell'Ottocento (soprattutto della seconda metà del secolo), e i protagonisti ricordati nel testo, cfr., fra gli altri, M.T. Napoli, *La cultura giuridica europea in Italia. Repertorio delle opere tradotte nel secolo XIX*, I. *Tendenze e centri dell'attività scientifica*, Napoli 1987, spec. p. 69 ss.; F. Treggiari, *Scienza e insegnamento del diritto tra due secoli: l'opera e la fortuna di Emanuele Gianturco*, in Mazzacane (a cura di), *L'esperienza giuridica*, cit., p. 47 ss., spec. 63 ss.; Cianferotti, *Emanuele Gianturco*, cit., spec. p. 157 ss.; Mazzacane, *Pratica*, cit., p. 79 ss., spec. 104 ss.; C. Vano, *Avvocati «innanzi all'eccellentissima Corte». Una collezione ritrovata di allegazioni forensi*, in Mazzacane - Vano (a cura di), *Università*, cit., p. 407 ss., spec. 410 ss.; Beneduce, *Il corpo eloquente*, cit., spec. p. 31 ss., 179 ss.; Lovato, *Diritto romano*, cit., *passim*, spec. p. 51 ss.; Stolfi, *Quaestiones iuris*, cit., p. 1 ss., spec. 48 ss., ove altra bibl.

<sup>26</sup> A quanto ho potuto vedere, da lui (pur figlio di avvocato) mai esercitata, se non forse nel periodo parmense.

<sup>27</sup> Laddove peraltro – come opportunamente ha segnalato, nell'incontro piacentino (*supra*, nota 1), Paolo Alvazzi del Frate – Bianchi si mantenne sempre in una posizione assai defilata: figura schiva, cui poco si addicevano le luci della ribalta e la retorica parlamentare, il Nostro si presenta come «uomo delle istituzioni», ma con una spiccata predilezione per i compiti di alto funzionario e magistrato. Una conferma della sua estraneità a quel modello di giurista, così diffuso ai suoi tempi, in cui le competenze tecniche si congiungevano all'abilità nell'uso pubblico della parola, e quasi non si dava soluzione di continuità fra esercizio dell'avvocatura, della docenza universitaria e dell'oratoria parlamentare.

<sup>28</sup> Così Cianferotti, *Storia*, I, cit., spec. p. 740 (sue anche le parole citate). In una direzione più specifica, ma non dissimile, rilevano come, nell'opera della IV Sezione del Consiglio di Stato, sia «lungo

3. Il passaggio di Bianchi a Siena avviene quindi, come anticipato, nel 1873. Le circostanze in cui esso si compie sono alquanto significative: a rendere possibile la sua chiamata<sup>29</sup> è un intervento che ben illustra l'intenso legame fra l'Ateneo toscano e le istituzioni cittadine<sup>30</sup>. Ai sensi di un provvedimento (legge n. 719, 31 luglio 1862) voluto da Carlo Matteucci, succeduto da quattro mesi a De Sanctis al Ministero della Pubblica Istruzione<sup>31</sup>, l'Università di Siena rientrava infatti (con quelle di Genova, Catania, Messina, Cagliari, Modena, Parma e Sassari) fra le sedi i cui docenti ricevevano uno stipendio sensibilmente diverso rispetto ai colleghi degli Atenei considerati di primo livello (Bologna, Napoli, Palermo, Pavia, Torino e – difficile ammetterlo proprio per i senesi, che, a seguito di un intervento di Leopoldo II, nel 1851 avevano visto concentrare nella propria città, per otto anni, l'unica Facoltà di Giurisprudenza toscana<sup>32</sup> – Pisa; mentre ovviamente non erano ancora contemplate Padova e Roma)<sup>33</sup>. I professori di queste ultime sedi percepivano uno stipendio annuo di 5000 lire (o 6000, dopo dieci anni di servizio); i colleghi di Siena e delle altre Università considerate minori solo 3000 lire annue (o 3600, dopo dieci

le sponde familiari della pandettistica che si ricercano i primi appigli dogmatici per una sistematica dell'invalidità degli atti dell'amministrazione», Mannori - Sordi, *Storia*, cit., p. 361. Ma, come ha posto in luce Paolo Alvazzi del Frate, accanto a (e forse ancor più di) quest'innesto del «soggettivismo pandettistico» nell'ambito del diritto amministrativo, gli prestiti teorici e personali dal diritto civile erano tesi a caratterizzare nel senso di una (asserita) neutralità di impronta giusprivatistica anche l'esercizio del potere, gli assetti e le procedure della compagine pubblica sorta con l'Unità, per farne un autentico «Stato di diritto».

<sup>29</sup> Sembra che egli avesse perciò rifiutato anche un possibile trasferimento a Roma: ma a darne notizia trovo sia il solo Manenti, *Francesco Saverio Bianchi*, cit., p. 152.

<sup>30</sup> Sul peculiare rapporto fra Siena e la sua Università, per tutti, M. Ascheri, *Città e Università a Siena: il presente in prospettiva storica*, in A. Romano (a cura di), *Università in Europa. Le istituzioni universitarie dal Medio Evo ai nostri giorni. Strutture, organizzazione, funzionamento. Atti del Convegno internazionale di Studi. (Milazzo, 28 Settembre - 2 Ottobre 1993)*, Soveria Mannelli, 1995, p. 115 ss.

<sup>31</sup> Circa i rapporti fra i due personaggi cfr., fra gli altri, S.C. Landucci, *Spigolature desanctisiane*, «Critica stor.» 1963, 2, p. 89 ss., spec. 94 ss.

<sup>32</sup> Su questa vicenda, per tutti, Nardi, *Note*, cit., p. 166 s.; Porciani, *Un Ateneo minacciato*, cit., p. 22 ss.; A. Ferraresi, *Le Università dall'età francese all'Unità*, in G.P. Brizzi - P. Del Negro - A. Romano (a cura di), *Storia delle Università in Italia*, Messina 2007, p. 237.

<sup>33</sup> Su questi dati, e quelli che seguono, cfr. Balocchi (a cura di), *Per il centenario*, cit., p. 9 s. Cfr. anche Genovesi, *Professori e studenti*, cit., p. 246 e nota 5; Colao, *Momenti*, cit., p. 217, 219; Porciani, *Un Ateneo minacciato*, cit., p. 9 s., 31; *Lo Stato unitario di fronte alla questione dell'Università*, in Ead. (a cura di), *L'Università tra Otto e Novecento: i modelli europei e il caso italiano*, Napoli 1994, p. 136 ss., spec. 151 ss.; *L'eccezione e la regola: l'Università italiana dell'Ottocento tra norma scritta e prassi quotidiana*, in Romano (a cura di), *Università*, cit., p. 631 ss.; F. Colao, *La libertà di insegnamento e l'autonomia nell'Università liberale. Norme e progetti per l'istruzione superiore in Italia (1848-1923)*, Milano 1995, p. 122 ss.; Brizzi, *Le Università minori*, cit., p. 172 ss.; M. Moretti, *Piccole, povere e «libere»: le Università municipali nell'Italia liberale*, in Brizzi - Verger (a cura di), *Le Università minori*, cit., p. 540 ss.; P. Nardi, *Maestri e allievi giuristi nell'Università di Siena. Saggi biografici*, Milano 2009, spec. p. 179 ss., 201 ss.



anni di servizio). La possibilità di attrarre in queste ultime sedi professori di un certo prestigio, e farveli rimanere a lungo, così da creare una vera e propria scuola, era dunque fortemente disincentivata.

Nel caso senese, tuttavia, la sensibilità del Comune e la consapevolezza dell'importanza che l'Università rivestiva per il prestigio e anche per l'economia cittadina, condussero a una delibera che prevedeva premi per i «migliori e più distinti scolari» (nella sostanza, autentiche borse di studio), e soprattutto un cospicuo incremento di stipendio per alcuni professori, a cominciare proprio da Francesco Saverio Bianchi, che potrà così contare su un emolumento straordinario di 4000 lire annue<sup>34</sup>. Mi soffermo su questi aspetti economici<sup>35</sup>, non certo per porre su un piano di bassa venalità le ragioni della svolta accademica del nostro giurista, ma per segnalare, fin dall'esordio della sua esperienza senese, una sinergia fra Università e istituzioni locali che ritroveremo anche in merito ad altre attività che videro coinvolto, e anzi protagonista, Francesco Saverio Bianchi.

La comunità scientifica in cui egli approdava era comunque di dimensioni assai limitate, ancor più che nell'Ateneo parmense<sup>36</sup>: oltre al Nostro, i professori ordinari per l'a.a. 1873-1874<sup>37</sup> sarebbero stati solo Galgano Vegni (Preside e titolare di Introduzione allo studio delle Scienze giuridiche e Storia del diritto)<sup>38</sup>, Pietro Ciacci (titolare di Diritto commerciale)

<sup>34</sup> Su tutto ciò, e in particolare sul rilievo che una simile iniziativa ebbe rispetto alla chiamata del Nostro a Siena, cfr. già Manenti, *Francesco Saverio Bianchi*, cit., p. 149 ss. (il quale rilevava come nella «sensibilizzazione» del Comune «ebbe parte non piccola come consigliere comunale e come membro della Facoltà» il romanista Luigi Moriani).

<sup>35</sup> Ai quali in Italia, secondo un'idea diffusa quanto singolare, si ritiene grave disonore che i professori prestino attenzione, quasi che la retribuzione delle loro attività professionali (o forse del loro essere «fannulloni...») costituisca una colpa, o un motivo di vergogna.

<sup>36</sup> I colleghi ordinari che Bianchi ebbe nella Facoltà emiliana nel 1863 (suo primo anno – come rilevato *supra*, par. 2 – da professore ordinario) erano infatti sei: Antonio Marchi, Giovanni Musini, Bernardino Cipelli, Giuseppe Piroli, Pietro Torrigiani e Giuseppe Saredo. Cfr. *Annuario della Regia Università di Parma per l'anno scolastico 1863-1864*, cit., p. 10.

<sup>37</sup> Cfr. l'organico della Facoltà giuridica nell'*Annuario della R. Università di Siena. Anno accademico 1873-1874*, Siena 1874.

<sup>38</sup> Una figura che peraltro non ha lasciato a Siena un gran ricordo, se Nardi, *La carriera accademica*, cit., p. 759 s. (e ora in *Maestri e allievi*, cit., p. 201), ne ha potuto parlare come di «un oscuro e fiacco docente [...] il quale, oltre ad avere al suo attivo una scarsa produzione scientifica, aderiva ad un indirizzo scolastico ormai decrepito, teso a coniugare contenuti e metodi della storia del diritto con quelli della filosofia e dell'enciclopedia giuridica». Una valutazione non troppo dissimile è in B. Paradisi, *Apologia della storia giuridica*, Bologna 1973, p. 110; Colao, *Momenti*, cit., p. 223; Nardi, *L'Archivio di Stato*, cit., spec. p. 527, 533.; Luigi Chiappelli, *Lodovico Zdekauer e una rivista storico-giuridica mai nata*, in *Tra diritto e storia. Studi in onore di Luigi Berlinguer promossi dalle Università di Siena e di Sassari*, II, Soveria Mannelli 2008, p. 314. Sulla tormentata vicenda dell'insegnamento (prima) di *Introduzione Enciclopedica alle Scienze Giuridiche* e (poi) di *Introduzione alle Scienze Giuridiche e Storia del Diritto* nell'esperienza universitaria italiana dell'Ottocento, ampi ragguagli in S. Torre, *L'introduzione enciclopedica alle scienze giuridiche: parabola di un insegnamento*, in Mazzacane - Vano (a cura di), *Università*, cit., p. 153 ss. (ma cfr. anche Colao, *Momenti*, cit., p. 223).

e Bartolomeo Aquarone (di Diritto costituzionale), mentre straordinario (per la cattedra di Istituzioni del Diritto romano comparato col vigente diritto patrio, e incaricato per quella di Diritto romano) era l'unico romanista, Luigi Moriani (che sarà ordinario di Diritto romano solo a partire dall'a.a. 1877-1878, e Preside nell'ultimo anno senese di Bianchi, il 1879-1880)<sup>39</sup>, mentre alla fine del periodo toscano di Bianchi si aggiungerà il penalista (e processualpenalista) Luigi Lucchini, e solo dopo il passaggio del Nostro in magistratura giungerà a Siena, in sostituzione di Moriani, un giovane e promettente professore straordinario di Diritto romano, Vittorio Scialoja<sup>40</sup>. Negli anni successivi ricoprirà la cattedra di Diritto civile, oltre a Gian Pietro Chironi<sup>41</sup>, proprio il figlio del Nostro, ossia Ferdinando Bianchi (incaricato dal 1880, quindi ordinario dal 1885 al 1890).

Il periodo in Toscana è soprattutto legato, per quanto concerne l'itinerario scientifico di Francesco Saverio Bianchi, alla prosecuzione del *Corso elementare di codice civile*, la cui complessiva pubblicazione – in cinque volumi (di cui il primo, come rilevato, apparso già nel 1869) – sarà ultimata solo nel 1885, mentre del 1881 è un altro frutto degli anni di insegnamento nell'Ateneo toscano, con gli *Appunti dalle lezioni di diritto civile*. L'osmosi fra didattica e ricerca è del resto assai pronunziata nell'impegno del Nostro: come è stato osservato, «Bianchi affianca alle lezioni accademiche esercitazioni di approfondimento»<sup>42</sup>: quelle «conferenze pratiche», legate cioè all'esigenza di coniugare il più possibile preparazione teorica e «clinica giuridica», a cui nel 1878 farà riferimento il Rettore Burrelli (non un giurista ma un medico!) quale attività fondamentale del costituendo Seminario Giuridico<sup>43</sup>. In questo senso Francesco Saverio Bianchi si pre-

<sup>39</sup> Su di lui, per tutti, M. Talamana, *Un secolo di «Bullettino»*, «Bullettino dell'Istituto di diritto romano «Vittorio Scialoja»» 1988, 91, spec. p. XIV s., XXXIII.

<sup>40</sup> Già autore a Camerino, nel 1879, di una nota prolusione (*Del diritto positivo e dell'equità*: un saggio «troppo famoso e, ohimè, troppo influente», secondo la lettura decisamente critica di P. Grossi, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, Milano 2000, p. 44, che già vi aveva fatto riferimento come al «tetto del più genuino assolutismo giuridico di marca post-risorgimentale» in *Assolutismo giuridico e diritto privato*, Milano 1998, p. 408); ma che a Siena non sarà molto amato: soprattutto dagli studenti del 1881, che dettero vita alla nota «vertenza», ma verosimilmente anche dai colleghi, che «segretamente appoggiarono gli studenti» come Scialoja stesso scriveva con amarezza a Francesco Protonotari in una lettera del 4 ottobre 1881 (cfr. Cianferotti, *L'Università di Siena*, cit., p. 743, nota 54: uno studio [p. 725 ss., spec. 736 ss.] interamente dedicato proprio alla difficile esperienza senese dello Scialoja).

<sup>41</sup> «Uno scienziato sulla strada della scientificità del proprio sapere», secondo l'efficace espressione di Grossi, *Scienza*, cit., p. 23, che altrove (*Assolutismo giuridico*, cit., p. 399) aveva colto «il tratto distintivo» del giurista sardo nella sua «ansia sincera di più sicure fondazioni scientifiche». Sul programma di Chironi di una «scienza per la scienza», cfr. anche, tra gli altri, P. Beneduce, *Il «giusto» metodo di Emanuele Gianturco. Manuali e generi letterari alle origini della «scienza italiana»*, in Mazzacane (a cura di), *L'esperienza giuridica*, cit., p. 323 ss., e Alpa, *La cultura*, cit., p. 182, 192 s.

<sup>42</sup> Così Colao, *Momenti*, cit., p. 219.

<sup>43</sup> Vi ha insistito Balocchi (a cura di), *Per il centenario*, cit., p. 14.

senta davvero come un precursore rispetto allo spirito e agli obiettivi di fondo che animano l'iniziativa che di lì a breve, anche grazie al suo impulso, prenderà vita.

Peraltro gli anni in Toscana non sono, come accennato, solo tempo di sperimentazioni didattiche e di affinamento nel metodo scientifico, col dilatarsi del lavoro di commento e di analisi sistematica. Bianchi ricopre infatti anche ruoli pubblici di assoluto rilievo, sia all'interno del mondo accademico (Preside nel 1878, Rettore per l'a.a. 1879-1880) che nella realtà cittadina (Consigliere comunale e provinciale, quindi Assessore all'Istruzione)<sup>44</sup>. È del resto su uno sfondo istituzionale che ruota attorno all'Università, ma che non si esaurisce in essa, che si colloca anche un'esperienza centrale del periodo senese di Bianchi, cui più volte ho accennato e che ora conviene affrontare più direttamente. Mi riferisco alla costituzione del «Consorzio Universitario di Siena», perfezionata col R.D. 29 agosto 1875, che ne approvava lo statuto e sanciva dunque la costituzione in consorzio di Provincia, Comune, Monte dei Paschi, Ospedale ed ente di Esecutori di pie disposizioni, al fine di «concorrere alla conservazione, all'incremento e al decoro della locale Università»<sup>45</sup>, con un impegno economico non superiore alle 40.000 lire annue, per 3/6 a carico del Comune, per 2/6 a carico della Provincia e per 1/3 a carico del Monte, mentre vari locali erano forniti dagli altri due enti consorziati. Gran parte del *budget* doveva essere destinato al personale docente, come «sopra più di stipendio», in grado di rendere più appetibile la sede senese – altrimenti svantaggiata rispetto ad altre, fra cui, come visto, la vicina Pisa – per i professori, soprattutto provenienti da altre città<sup>46</sup>.

Ma ben presto – già vi abbiamo fatto cenno ricordando la posizione assunta dal Rettore Burrelli all'adunanza del 13 gennaio 1878, a cui farà seguito una comunicazione ufficiale di analogo tenore, tutt'altro che casuale, inviata al Preside della Facoltà di Giurisprudenza, che era ancora

<sup>44</sup> Cfr., per tutti, Manenti, *Francesco Saverio Bianchi*, cit., p. 153; Mosca, *Bianchi*, cit., p. 94; Melis, *Bianchi*, cit., p. 413.

<sup>45</sup> Cfr. Balocchi (a cura di), *Per il centenario*, cit., p. 11. Sul «Consorzio Universitario senese», cfr. anche Colao, *Momenti*, cit., p. 217 s.; Porciani, *Un Ateneo minacciato*, cit., p. 12 s., 37; S. Carpinelli, *Regolamenti universitari e organi accademici. L'Università di Siena nella seconda metà dell'Ottocento*, in Brizzi - Verger (a cura di), *Le Università minori*, cit., p. 574 ss. Sull'esperienza dei «Consorzi universitari» in altre sedi – fra cui proprio Parma (cfr. *supra*, par. 2, nota 11), ma dopo il periodo di docenza del Bianchi, allorché il sindaco (e docente di Diritto Costituzionale e Amministrativo, come rilevato *supra*, par. 2) Alfonso Cavagnari guarderà proprio al modello senese – cfr., per tutti, Genovesi, *Professori e studenti*, cit., spec. p. 245, 258, e Bonvini, *L'Ateneo di Parma*, cit., p. 108 ss., ove altra bibl.

<sup>46</sup> Non è comunque casuale che fra la ristretta cerchia di colleghi presenti a Siena negli anni di Francesco Saverio Bianchi, diversi docenti provenissero dalla stessa città, o almeno dalla provincia: da Galgano Vegni a Pietro Ciacci, Luigi Moriani e Pietro Rossi. Qualcosa di simile (se non, addirittura, di ancor più accentuato) abbiamo già scorto nella realtà parmense, negli anni dell'insegnamento del Bianchi: cfr. *supra*, par. 2, nota 11.

Galgano Vegni, fra i meno persuasi circa la nuova iniziativa – un obiettivo primario divenne quello di dar vita a un «Seminario Giuridico» (questa rimane, fin al 1879, la formula; non ancora quella di «Circolo Giuridico»), ossia a un'istituzione tesa ad affiancare alle tradizionali lezioni accademiche incontri di approfondimento ed esercitazione pratica di docenti e studenti<sup>47</sup>.

Si tratta del resto di un'esperienza assai ricorrente e significativa nell'esperienza italiana del tardo Ottocento, che spesso si caratterizza proprio per questa spiccata sensibilità al versante applicativo e alla dimensione forense del diritto, e quindi al tentativo di collegare teoria e prassi, in modo in verità più o meno riuscito<sup>48</sup>. È il caso, a Napoli (già contraddistinta dalla diffusione di realtà di confine fra mondo dell'accademia e delle professioni forensi, quali le scuole private e la libera docenza, spesso affidate ad avvocati di spicco)<sup>49</sup>, del «Circolo Pratico Forense», e poi del «Circolo Giuridico Napoletano», sorto sul modello di quello già esistente a Palermo<sup>50</sup>. Ma analoghi centri di ricerca e di studio – seminari, accademie, circoli o società giuridiche – si rinvennero anche a Roma, Torino, Pavia, Macerata, Bologna, e Pisa (da cui il Rettore senese, interessato al funzionamento di quel Seminario, otterrà una dettagliata e incoraggiante relazione; più tardi sarà lo stesso Serafini, fondatore<sup>51</sup> del «Seminario Storico-Giuridico» dell'Università di Pisa, a visitare il «Circolo Giuridico»

<sup>47</sup> Sulle prime tappe del percorso che condurrà alla costituzione del *Seminario* (poi *Circolo*) *Giuridico*, e sulle difficoltà incontrate, possiamo rinviare a Balocchi (a cura di), *Per il centenario*, cit., spec. p. 14 ss.

<sup>48</sup> Vittorio Scialoja, ad es., criticherà non poco certi «teatrinetti casistico-processuali»: cfr. Cianferotti, *L'Università di Siena*, cit., 734; *Introduzione. Emanuele Gianturco: giuslavoristi e romanisti alla ricerca dell'identità*, in L. Gaeta - E. Stolfi, *Visioni del diritto e impegno politico in Emanuele Gianturco*, Avigliano 2007, p. 14, nota 43. Ma anche un giurista fortemente legato alla dimensione forense e all'ambiente partenopeo, quale Emanuele Gianturco, trovava insoddisfacente l'esperienza dei *Circoli giuridici* sorti a Napoli e in altri centri universitari, in cui a impersonare i vari protagonisti del confronto forense erano chiamati giovani che ancora non avevano completato la propria istruzione giuridica: cfr. Stolfi, *Quaestiones iuris*, cit., p. 39, nota 71.

<sup>49</sup> Sul punto, fra gli altri, Treggiari, *Scienza*, cit., p. 70 ss.; T. Tomasi - L. Bellatalla, *L'Università italiana nell'età liberale (1861-1923)*, Napoli 1988, spec. p. 15, 144 ss.; Mazzacane, *Pratica*, cit., p. 83 ss., spec. 93 ss.; Musella, *Fra allievi*, cit., p. 391 ss.; A. Mazzacane, *Università e scuole private di diritto a Napoli nella prima metà dell'Ottocento*, in Romano (a cura di), *Università in Europa*, cit., p. 549 ss.; Colao, *La libertà*, cit., spec. p. 121 ss.; Lovato, *Diritto romano*, cit., spec. p. 51 ss., ove altra bibl.; Treggiari, *Sistematica*, cit., p. 455 s. (lo stesso A. è tornato sul punto più di recente, in un contributo destinato alla pubblicazione negli *Atti* del Convegno aviglianese su Emanuele Gianturco [2007], in occasione dei centocinquanta anni dalla nascita e cent'anni dalla morte).

<sup>50</sup> Su questi *Circoli giuridici*, e su analoghe istituzioni sorte in altre città, cfr., fra gli altri, Treggiari, *Scienza*, cit., p. 123 ss.; Lovato, *Diritto romano*, cit., spec. p. 128; Treggiari, *Sistematica*, cit., p. 455 ss.; Cianferotti, *Introduzione*, cit., p. 16.

<sup>51</sup> Assieme a Saverio Scolari e Francesco Buonamici, «sul calco dei seminari delle università tedesche»: così, per tutti, Treggiari, *Sistematica*, cit., p. 449, ove altra bibl. Cfr. anche, più distesamente, Passero, *La Facoltà*, cit., spec. p. 342 ss.

senese e lodarne l'ordinamento)<sup>52</sup>, e persino in città, come Firenze, che per avere una Facoltà di Giurisprudenza dovranno attendere i primi decenni del secolo successivo<sup>53</sup>.

L'iter per la costituzione a Siena di un «Seminario (o Circolo) Giuridico» occupa un paio d'anni: tanti ne intercorrono dalla lettera del Rettore Burresi all'inaugurazione dello stesso «Circolo Giuridico», svoltasi nel palazzo universitario di via Ricasoli (oggi Banchi di Sotto) il 19 aprile 1880 e aperta dal discorso inaugurale pronunciato dal nuovo Rettore, che è proprio Francesco Saverio Bianchi<sup>54</sup>. Ma quest'ultimo non solo aveva in certa misura anticipato, nella sua attività didattica, le modalità di lavoro che sarebbero state perfezionate con tale istituzione, e si trovava ora a celebrarne ufficialmente la nascita; ma si era impegnato in prima persona nel biennio di allestimento e realizzazione del progetto. Nel leggere i documenti relativi a questo periodo, si ha la netta sensazione di alcune resistenze incontrate in seno alla stessa Facoltà di Giurisprudenza, legate in particolare, come accennato, all'immobilismo del Preside Vegni; ma si percepisce altresì che da autentico apripista operò proprio il Bianchi. È a lui che fa riferimento il Rettore Burresi nelle sue comunicazioni, sottolineando – scrive Enzo Balocchi<sup>55</sup> – come egli, «più zelante e aggiornato professore dei locali, già faccia qualche cosa di simile al Seminario».

Gli indugi sono rotti e lo scetticismo finalmente superato in due adunanze della Facoltà, del 25 maggio e dell'8 luglio 1878<sup>56</sup>: in quest'ultima (cui il Preside Vegni non partecipa perché «ammalato»: viene da malignare su una possibile influenza «diplomatica» nel cuore dell'estate...) è nominata una Commissione cui si affida il compito di preparare un programma per l'istituzione del «Seminario Giuridico», e riferirne poi in una

<sup>52</sup> Per questo duplice contatto fra le istituzioni di Pisa e Siena, cfr. Balocchi (a cura di), *Per il centenario*, cit., p. 14 e 38.

<sup>53</sup> Ma che già avevano conosciuto, dalla metà dell'Ottocento in avanti, una presenza non trascurabile di riviste giuridiche (come *La Temi*, in merito alla quale cfr. anche Beneduce, *Il corpo eloquente*, cit., p. 78 ss.), di centri culturali rivolti (o almeno particolarmente attenti) alla dimensione giuridica (quali l'Accademia dei Nomofili) o di istituzioni come la Sezione di Studi Legali attiva presso l'Istituto di Studi Superiori Pratici e di Perfezionamento, e poi la Scuola di Giurisprudenza di Firenze: su tutto ciò ampia disamina in P. Grossi, *Stile fiorentino. Gli studi giuridici nella Firenze italiana 1859-1950*, Milano 1986, spec. p. 31 ss. Cfr. anche E. Bosna, *L'istruzione superiore della legge Casati e nei decreti dei governi provvisori*, in De Vivo - Genovesi (a cura di), *Cento anni*, cit., p. 132 s.; F. Cambi, *L'Istituto di Studi superiori di Firenze dopo l'Unità*, *ibid.*, p. 229 ss., spec. 231 ss., ove bibl.; Porciani, *Lo Stato unitario*, cit., p. 168 ss.; S. Rogari, *L'Istituto di Studi superiori pratici e di Perfezionamento, la Scuola di Scienze Sociali e le Università toscane*, in Brizzi - Verger (a cura di), *Le Università minori*, cit., p. 579 ss.; F. Colao, *Luigi Ceci e il problema della riforma universitaria: 1883-1914*, in G. Minnucci (a cura di), *Per Luigi Ceci, Atti della Giornata di Studi (Alatri, 26 maggio 2007)*, Bologna 2008, p. 19.

<sup>54</sup> In proposito cfr. Balocchi (a cura di), *Per il centenario*, cit., p. 7.

<sup>55</sup> *Ibid.*, p. 14.

<sup>56</sup> Su queste e le successive tappe del percorso di approvazione, cfr. ancora Balocchi (*ibid.*, p. 14 ss.).

successiva adunanza. Della commissione fanno parte Moriani, Lucchini e Bianchi stesso: ed è proprio quest'ultimo che informa sull'iniziativa e presenta il progetto di Statuto per il «Seminario Giuridico» alla riunione di appena otto giorni successiva (16 luglio).

Il progetto reca la data 14 luglio 1878 e la firma di Francesco Saverio Bianchi: incontra ancora qualche opposizione: ad esempio Raffaele Schiattarella (docente di Diritto Internazionale)<sup>57</sup> dichiara che non intende partecipare alle attività didattiche della costituenda istituzione, e l'approvazione del secondo articolo (relativo alle tre sezioni in cui si articola il Seminario) avviene con un voto contrario, mentre gli altri sono accolti all'unanimità. In ogni caso, il progetto è varato. Appena una settimana più tardi – «si può immaginare», osserva Balocchi<sup>58</sup>, «lo zelo del Bianchi» – si tiene una nuova adunanza della Facoltà, volta a illustrare finalità e criteri della neonata istituzione, essenzialmente intesa come luogo di incontro fra docenti e studenti già in possesso di buone basi teoriche, da formare prima di tutto nella soluzione di casi pratici.

È ben visibile, sia nelle tappe forzate dell'itinerario istituzionale che nel disegno di fondo che anima l'impresa, la paternità del Bianchi. La ammetterà senza mezzi termini (ma con un significativo riferimento al Preside Ciacci, e non al predecessore Vegni) anche Luigi Lucchini, Direttore del «Circolo (non più «Seminario») Giuridico» nel 1881, che ripercorre il primo anno e mezzo di vita dell'istituzione, e in merito ai risultati conseguiti – in primo luogo, acquisti di libri e periodici (molti dei quali stranieri)<sup>59</sup>: un contributo non lieve alla sprovvincializzazione dell'appartata Università senese), ma anche l'impulso a docenti e studenti «perché vi prestassero zelante cooperazione» – afferma: «ne va resa lode a quell'egregio nostro Collega, da cui ci siamo tutti con grande rammarico separati, che resse l'Università nostra nel 1879-1880, e che fu uno dei precipui promotori dell'istituzione, il prof. Francesco Bianchi, coadiuvato efficacemente dal collega prof. Ciacci, allora Preside della Facoltà»<sup>60</sup>.

Del resto per la direzione del «Circolo», era stato inizialmente designato proprio Bianchi, con la collaborazione del Ciacci<sup>61</sup>, e solo a seguito del passaggio del Nostro in magistratura la scelta ricadde sul penalista Lucchini, che compare quindi come primo vero Direttore<sup>62</sup>. Il nome di que-

<sup>57</sup> Sul magistero senese di Schiattarella e sul «largo impianto filosofico» che ne connotava, unitamente alla sensibilità sociologica, l'approccio al Diritto Internazionale (ma insegnerà più tardi a Palermo, non a caso, Filosofia del Diritto), per tutti, Colao, *Momenti*, cit., p. 22.

<sup>58</sup> *Per il centenario*, cit., p. 18.

<sup>59</sup> Ne offre un elenco Balocchi (*ibid.*, p. 32 s.).

<sup>60</sup> Cfr. *ibid.*, p. 38 s.

<sup>61</sup> Cfr. ancora *ibid.*, p. 7.

<sup>62</sup> Ma appare troppo sbrigativa, alla luce di quanto emerso sinora, l'osservazione di M. Sbriccoli, *Il diritto penale liberale. La «Rivista penale» di Luigi Lucchini 1874-1900*, «Quad. fior. storia pens. giur.

st'ultimo si legherà presto ad alcune fra le più innovative e sorprendenti esperienze del «Circolo Giuridico», quali la visita ai penitenziari di Volterra, S. Gimignano e Lucca, ai bagni penali di Piombino, Porto Ferraio e Porto Longono e alla Colonia Penale agricola della Pianosa (1881)<sup>63</sup>. Al Lucchini succederanno, nella direzione del «Circolo Giuridico», altre due figure già presenti nel periodo senese di Bianchi, quali Bartolomeo Aquarone e Pietro Ciacci, mentre sarà per impulso del nuovo penalista, Enrico Ferri<sup>64</sup>, che si realizzerà un'altra importante iniziativa legata al «Circolo», quale la pubblicazione (tuttora puntualmente in corso, grazie all'appassionata dedizione del direttore Paolo Nardi) degli «Studi Senesi», la cui proposta, avanzata in un'adunanza del 24 gennaio 1884, venne accolta all'unanimità.

Ma è interessante, per apprezzare il ruolo di Francesco Saverio Bianchi nel concreto funzionamento del «Seminario» (e poi, dal 1879, «Circolo») Giuridico da lui fortemente voluto, e per meglio comprendere il contesto accademico e culturale in cui egli operò, tornare brevemente sull'articolazione che l'istituzione presentava nell'ultimo periodo senese del nostro giurista<sup>65</sup>. Come detto, fin dall'iniziale progetto del «Seminario», era prevista un'organizzazione in sezioni, con netta prevalenza del diritto civile e del diritto romano (ovviamente percepito in forte connessione col primo: siamo ancora in un'età in cui ricerca giusantichistica e studio del diritto positivo «più che finitimi, apparivano le due facce di un fenomeno unitario») <sup>66</sup>.

mod.» 1987, 16, p. 114, nota 12, secondo cui a Siena Lucchini «fondò il “Circolo Giuridico”».

<sup>63</sup> Vi si soffermano, tra gli altri, Balocchi (a cura di), *Per il centenario*, cit., p. 33 s., e Colao, *Momenti*, cit., p. 220. Più in generale, circa l'attenzione del Lucchini ai problemi della carcerazione (soprattutto preventiva) e della vita carceraria, cfr., per tutti, L. Lacchè, *La giustizia per i galantuomini. Ordine e libertà nell'Italia liberale: il dibattito sul carcere preventivo (1865-1913)*, Milano 1990, *passim*, spec. p. 41 ss., 95 ss., 171 ss.

<sup>64</sup> Giunto a Siena da Bologna: del 1882 è la sua nota prolusione nella Facoltà toscana: *Le ragioni storiche della Scuola positiva di diritto criminale*. Su di essa cfr., per tutti, M. Sbriccoli, *La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell'Italia unita*, in A. Schiavone (a cura di), *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, Roma-Bari 1990, p. 202, e Grossi, *Scienza giuridica italiana*, cit., p. 15.

<sup>65</sup> Traggo i dati che seguono da E. Balocchi (a cura di), *Per il centenario*, spec. p. 18, e 30.

<sup>66</sup> Così M. Talamanca, *Diritto romano*, in *Cinquanta anni di esperienza giuridica in Italia (Messina-Taormina, 3-8 novembre 1981)*, Milano 1982, p. 781. Per un quadro della romano-civilistica al lavoro negli ultimi decenni dell'Ottocento cfr. (oltre alle considerazioni dello stesso Talamanca, *ibid.*, spec. p. 677 ss.) Talamanca, *Un secolo*, cit., p. IX ss., spec. XIV ss.; A. Schiavone, *La parabola del diritto romano in Italia*, in Id. (a cura di), *Stato e cultura giuridica*, cit., p. 275 ss., spec. 278 ss.; M. Talamanca, *La romanistica italiana fra Otto e Novecento*, «Index» 1995, 23, p. 159 ss.; Lovato, *Diritto romano*, cit., *passim*; Alpa, *La cultura*, cit., p. 195 s.; F. Ranieri, *Einige Bemerkungen zu den historischen Beziehungen zwischen deutscher Pandektistik und italienischer Zivilrechtswissenschaft: die Lehre des Rechtsgeschäfts zwischen 19. und 20. Jahrhundert*, in *Le rôle de la volonté dans les actes juridiques. Études à la mémoire de professeur Alfred Rieg*, Bruxelles 2000, p. 706 ss.; L. Maganzani, *Formazione e vicende di un'opera illustre. Il corpus iuris nella cultura del giurista europeo*<sup>2</sup>, Torino 2007, p. 166 ss.; M. Nardoza, *Tradi-*

Alla prima sezione dedicata all'esegesi del *Corpus iuris* avrebbe così dovuto far seguito una seconda sezione di esercizi pratici legati alla vigente legislazione in materia civile, commerciale e penale, e una terza di studi storici di diritto pubblico e di diritto privato. Tradotto in realtà quel disegno, e inaugurato il «Circolo Giuridico» (come visto, proprio dal Bianchi) il 19 aprile 1880, il programma previsto per l'a.a. 1880-1881<sup>67</sup> si rivela non troppo dissimile. Nella Sezione I troviamo gli *Esercizi sui metodi di studio del Diritto Romano, prendendo per il titolo delle Pandette De acquirendo rerum dominio 41,1*, curati dallo Scialoja, e gli *Studi esegetici sulle Istituzioni di Giustiniano*, organizzati da Pietro Rossi<sup>68</sup>; nella Sezione II (anch'essa con un certo respiro storico, non legata alla sola normativa vigente, sebbene affidata al penalista Lucchini) troviamo *Ricerche storiche intorno ad alcuni istituti di diritto penale*; nella Sezione III, *Studi e conferenze sui conflitti di attribuzione*, tenuti da Aquarone; nella Sezione IV (con prevalenza del diritto civile sul penale, e soprattutto una più spiccata vocazione «pratica») rinveniamo infine gli *Esercizi pratici di commento su qualcuna delle più importanti disposizioni del Codice Civile*, a cura proprio del Bianchi, quindi *Discussioni e pratica forense civile e commerciale* dello stesso Bianchi e di Ciacci, nonché, simmetricamente, *Discussioni e pratica forense penale* del Lucchini.

Come si vede, accanto all'effettivo primo Direttore, nonché Preside della Facoltà (cioè appunto Lucchini), il compito più oneroso, e anche più consono al disegno di fondo dell'iniziativa, è affidato al Bianchi; significativo è del resto che egli sia ancora presente nelle adunanze del «Circolo Giuridico», del 1881, sebbene ormai passato, dal 10 giugno 1880, alla Corte di Cassazione di Torino. Né è da sottovalutare come proprio la IV Sezione del «Circolo Giuridico», sia, per l'a.a. 1880-81, quella a cui è iscritto il maggior numero di studenti (a cui – ed è anch'esso un dato interessante – si aggiunge un allievo già laureato, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto), seguita in questo dalla Sezione I, quella di Vittorio Scialoja e Pie-

zione romanistica e «dommatica» moderna. *Percorsi della romano-civilistica italiana nel primo Novecento*, Torino 2007, spec. p. 40 ss.; E. Stolfi, *rec.* a M. Nardoza, *op. cit.*, «Studi senesi» 2008, 120, spec. p. 371 ss.; *Quaestiones iuris*, cit., p. 1 ss., spec. 43 ss., ove altra bibl.

<sup>67</sup> Lo riporta puntualmente Balocchi (a cura di), *Per il centenario*, cit., p. 30.

<sup>68</sup> Su quest'ultimo, con particolare riguardo al suo magistero senese (libero docente di Istituzioni di Diritto Romano a partire dal 1880, straordinario dal 1887), cfr. F. Virgili, *L'attività didattica e scientifica di Pietro Rossi*, «Studi senesi» 1932, 46, p. 269 ss.; L. Landucci, *Pietro Rossi*, «Bullettino dell'Istituto di diritto romano "Vittorio Scialoja"» 1932, 40, p. 379 ss.; A. Biscardi, *Nel centenario di Pietro Rossi*, «Studi senesi» 1956-1957, 68-69, p. 389 ss.; Talamanca, *Un secolo*, cit., p. XXXIII e (con toni fortemente critici) XCVII; Nardi, *La carriera accademica*, cit., p. 761 ss. (che in particolare [p. 765 s.] gli ascrive il merito, unitamente a Muzio Pampaloni, «di avere promosso in Siena l'introduzione di un moderno insegnamento della storia del diritto medievale»).



tro Rossi<sup>69</sup>. Non mancano peraltro giovani iscritti a più Sezioni: fra quelli «che maggiormente si distinsero nei lavori, tanto nella Sezione romanistica che in quella civilistica compare un nome in particolare: quello di Carlo Manenti. E sarà proprio quest'ultimo – cresciuto sotto il magistero di Vittorio Scialoja e ormai da tempo, a sua volta, docente a Siena, per due periodi (dal 1889-1890 e dal 1901-1902) come libero insegnante di Diritto Romano, poi dal 1905-1906 quale Ordinario di Diritto Civile – a commemorare la figura del nostro giurista nell'*Annuario Accademico della R. Università degli Studi di Siena* del 1908-1909<sup>70</sup>.

Non poco, dunque, di quanto era stato seminato da Francesco Saverio Bianchi nei sette anni trascorsi in Toscana, aveva dato i suoi frutti.

<sup>69</sup> Su questi e i dati che seguono cfr. quanto scrive – riportando la relazione tenuta dal Lucchini «intorno agli studi ed esercizi compiuti nel Circolo Giuridico nella Regia Università di Siena nell'anno 1881» – Balocchi (a cura di), *Per il centenario*, cit., p. 39 ss.

<sup>70</sup> Cfr. Manenti, *Francesco Saverio Bianchi*, cit., p. 139 ss. Sulla carriera di Manenti e il suo rapporto con Scialoja, qualche notazione è in Talamanca, *Un secolo*, cit., p. LIX. Sui suoi contributi (soprattutto civilistici), cfr. già Ferrara, *Un secolo*, cit., p. 281.